

197 – Aggiornamento delle procedure di verifica dell’obbligo di istruzione e introduzione della relativa disposizione penale

Descrizione



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “TONINO GUERRA” - NOVAFELTRIA (RIMINI)

Con Sezioni Associate I.T.C.G. “Einaudi”, I.P.I.A. “Benelli” e Liceo Scientifico
Piazzale Lorenzo Moni n. 3 – 47863 NOVAFELTRIA (RN)
Tel. 0541920130 / 0541926178 - Sito: [www. https://www.istisstoninoguerra.edu.it](https://www.istisstoninoguerra.edu.it)
E-mail: RNIS00300D@istruzione.it- [PEC: mis00300d@pec.istruzione.it](mailto:mis00300d@pec.istruzione.it)
Codice Meccanografico RNIS00300D – Codice univoco fatturazione elettronica: UFCR9F - Cod. Fiscale 80034510414



CIRCOLARE N. 197

Novafeltria, 4 gennaio 2023

Ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale

Oggetto: Aggiornamento delle procedure di verifica dell’obbligo di istruzione e introduzione della relativa disposizione penale

Il DL 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, prevede all’[art. 12](#) nuovi adempimenti per il monitoraggio dell’evasione dell’obbligo di istruzione ed inoltre introduce la nuova disposizione penale dell’[art. 570-ter cp](#).

Viene quindi aggiornata la procedura di verifica dell’evasione dell’obbligo, tramite l’identificazione degli studenti assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi; in tal caso, la segreteria alunni avviserà i genitori o chi abbia in alternativa la responsabilità genitoriale, chiedendo la relativa giustificazione. In caso di mancato riscontro entro sette giorni dall’invio di tale comunicazione, il dirigente scolastico ha l’obbligo di avvisare il Sindaco della città di residenza del minore, il quale procederà con i successivi adempimenti. Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (genitori o chiunque eserciti la responsabilità genitoriale) è soggetto alle conseguenze penali dell’[art. 570-ter cp](#).

Si ricorda che costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Si precisa che l’obbligo di istruzione risulta assolto se lo studente ha terminato la frequenza di almeno 10 anni di scuola dell’obbligo (normalmente si esaurisce pertanto al termine della classe seconda).

Il Dirigente scolastico

Francesco Tafuro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi Art.3, c.2. D.lgs. 39/93)

Data di creazione

04/01/2024

default watermark